REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3782/88 e autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Francia ha presentato, anteriormente al 1° aprile 1989, conformemente al regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988 (2) che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 (3), una domanda complementare di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere della campagna viticola 1989/1990 ; che questi complementi rientrano nelle categorie giustificate nella precedente richiesta che aveva portato al regolamento (CEE) n. 3782/88 della Commissione (4), che autorizza la Germania e la Francia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 ; che il potenziale viticolo corretto di tutte queste zone è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale francese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 3782/88 è modificato come segue :

1) al paragrafo 1, terzo trattino, aggiungere : « Île d'Oléron » ;

2) al paragrafo 2, primo trattino, aggiungere : « Jurançon, Béarn, Irouleguy, Coteaux du Vendemois » ;

3) al paragrafo 3, dodicesimo trattino, aggiungere tra i nomi dei cantons : « Pouillon ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(3) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
(4) GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 25.